

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Documentazione di riferimento

Le norme per l’accreditamento dei Provider ECM emanate dalla Commissione Nazionale ECM il 13 gennaio 2010, hanno previsto l’istituzione di un Comitato Scientifico dei Provider ECM.

Contesto

Al Comitato Scientifico è affidato il compito di esaminare i contenuti e le metodologie delle iniziative formative proposte dai vari Dipartimenti, da inserire nel PAF e di valutarne la coerenza con le linee di indirizzo annuali e con il Dossier Formativo.

Il PAF viene predisposto dalla UOS Formazione, a seguito dell’analisi dei fabbisogni delle UOC e negoziati in ambito dipartimentale.

Il PAF comprende le iniziative rivolte ai professionisti della salute dell’Azienda tenuti al rispetto degli obblighi ECM e ai dipendenti appartenenti alle categorie professionali senza l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM.

Art. 1 Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Art. 2 Il Comitato Scientifico è nominato dal Legale Rappresentante, ai sensi di quanto stabilito dal “Manuale di Accredimento per l’erogazione di Eventi ECM” emanati dalla Commissione Nazionale ECM con documento versione 1.0 del 31.12.2018 e in vigore dal 01.01.2019.

Art. 3 Il Comitato Scientifico è composto da:

- Coordinatore nominato dal Direttore Generale
- Responsabile della UOSD Formazione e Qualità
- Direttore Presidio Unico
- 1 Direttore di UOC nominato dal Direttore Generale

- 2 Dirigenti Medici nominati dal Direttore Generale
- Responsabile SITROS
- un Rappresentante delle Professioni sanitarie
- un Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione Ambientale

Il Comitato Scientifico per l'esame delle diverse proposte dei corsi di formazione può avvalersi della presenza di esperti interni nelle diverse discipline.

Art. 4 Il Comitato Scientifico ha come obiettivo principale la garanzia e il monitoraggio generale degli eventi formativi relativamente alla qualità scientifica.

Art. 5 Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- Valuta i contenuti e le metodologie dei corsi di formazione, obbligatori e facoltativi, a rilevanza sanitaria, da inserire nel PAF
- Valuta la congruità degli eventi formativi in relazione agli obiettivi Aziendali e al Dossier Formativo
- Propone modalità di valutazione di ricaduta organizzativa di alcuni eventi formativi e ne valuta gli esiti
- Propone percorsi formativi innovativi e di interesse aziendale e/o sovranziendale
- Propone progetti di miglioramento per la formazione.

Art. 6 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore Scientifico che svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta il Comitato Scientifico
- Lo convoca e lo coordina
- Valida il Piano Formativo da sottoporre al Collegio di Direzione per l'approvazione entro il mese di giugno di ogni anno
- Predispone il calendario degli incontri, al fine di garantire la continuità del processo di valutazione
- E' garante della tenuta degli atti relativi all'attività svolta a vario titolo dal Comitato Scientifico

Art. 7 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 3 volte all'anno e ha l'obbligo di produrre:

- La valutazione del programma formativo
- La valutazione in itinere
- La relazione annuale da trasmettere all'Ente accreditante

Deve essere prevista una segreteria verbalizzante.

Ai componenti Il Comitato Scientifico è fatto obbligo di partecipazione alle riunioni.

L'assenza a tre sedute di lavoro consecutive fa decadere la carica d'ufficio.

Art. 8 Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni con possibilità di tacito rinnovo e di sostituzione dei suoi componenti in caso di impedimenti e/o dimissioni.

Art. 9 Ciascuna seduta del Comitato Scientifico si intende validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voto prevale il voto del Coordinatore.

Art. 10 La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso.